



COMUNE DI MASER

PROVINCIA DI TREVISO

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI”

contenente gli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 30 novembre 2009

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....

Art. 2 - Modalità di esecuzione

Art. 3 – Limiti di applicazione.....

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Lavori in economia.....

Art. 5 – Servizi e forniture in economia.....

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 6 – Responsabile del procedimento.....

Art. 7 – Determinazione a contrattare.....

Art. 8 – Interventi eseguiti in amministrazione diretta.....

Art. 9 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.....

Art. 10 – Scelta del contraente.....

Art. 11 – Requisiti degli affidatari.....

Art. 12 - Formazione di elenchi ufficiali.....

Art. 13 – Garanzie.....

Art. 14 - Forma del contratto.....

Art. 15 – Contratti aperti.....

Art. 16 – Contabilità dei lavori in economia.....

Art. 17 – Perizia di variante o suppletiva.....

Art. 18 – Liquidazione delle spese in economia.....

Art. 19 – Inadempimenti.....

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione.....

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 21 - Interventi d'urgenza.....

Art. 22 – Lavori di somma urgenza.....

Art. 23 - Servizi tecnici.....

Art. 24 - Alienazione di beni mobili ed immobili di valore limitato.....

Art. 25 - Locazione di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.....

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Disposizioni di coordinamento.....

Art. 27 – Entrata in vigore.....

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e del "*Provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzare in economia e per l'individuazione delle modalità di redazione della contabilità semplificata*", allegato alla D.G.R.V. 29.12.2004, n. 4455, adottato ai sensi dell'art. 29, comma terzo, della Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27, recante "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*".
2. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117, comma 6 e 118, commi 1 e 2, della Costituzione e degli artt. 3, comma 4, e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

Art. 2

Modalità di esecuzione

1. L'esecuzione in economia di lavori, servizi, forniture o può essere effettuata:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2. Nell'amministrazione diretta l'esecuzione di lavori, servizi e forniture è effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente del Comune, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata a mezzo della quale i lavori, i servizi e le forniture vengono acquisiti con affidamento a soggetti terzi.

Art. 3

Limiti di applicazione

1. L'esecuzione in economia di lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, è ammessa per importi non superiori ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00 I.V.A. esclusa.
3. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, sono ammesse per importi inferiori ad € 206.000,00 I.V.A. esclusa.
4. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4

Lavori in economia

Possono essere eseguite in economia le seguenti tipologie di lavori, il cui importo complessivo non sia superiore ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, opere o impianti pubblici quando

l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;

- b) completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente quando vi è necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione;
- c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- e) lavori necessari per la redazioni di studi e progetti;
- f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- g) lavori previsti nei quadri economici di progetto tra le somme a disposizione, ma esclusi dall'appalto;
- h) lavori, provviste o prestazioni da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di leggi, regolamenti e ordinanze.

Possono essere eseguite in economia le seguenti tipologie di lavori, il cui importo complessivo non sia superiore ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, opere ed impianti pubblici.

Art. 5

Servizi e forniture in economia

1. Possono essere acquisite in economia le seguenti tipologie di servizi e forniture, il cui importo complessivo sia inferiore ad € 206.000,00 I.V.A. esclusa:

A - Tipologie di servizi

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di proprietà comunale;
- b) servizi di trasporto di qualsiasi genere, compreso il trasposto scolastico, spedizioni e noli, imballaggio e facchinaggio;
- c) servizi di telecomunicazione (postali, telefoniche e telegrafiche);
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per i dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- e) servizi informatici e affini, compresi i servizi di gestione e manutenzione del C.E.D. e del sito web;
- f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi i rilievi statistici, le indagini, gli studi, le analisi tecnico-finanziarie;
- g) servizi di contabilità, compresi gli adempimenti conseguenti, quali consulenze fiscali, previdenziali e tributarie, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- h) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara e la promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche e sportive;
- i) servizi di pulizia e custodia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, nonché di gestione delle aree verdi comunali;
- j) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, fotografia, traduzione copia e trascrizione;
- k) eliminazione di scarichi e rifiuti, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- l) servizi alberghieri, di ristorazione e di tickets restaurant, compresi i servizi ricettivi, anche per le categorie protette, e per anziani, disabili e adolescenti;
- m) servizi relativi alla sicurezza, compresa la gestione degli impianti di allarme e televigilanza;
- n) servizi relativi all'istruzione, compresa la gestione di corsi di qualsiasi tipo, partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione alle spese per corsi

- indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- o) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, l'assistenza post-scolastica per minori, centri ricreativi estivi, ecc., le spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio e servizi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - p) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - q) onoranze funebri e servizi floreali;
 - r) servizi legali;
 - s) servizi notarili;
 - t) servizi di consulenza professionale;
 - u) servizi complementari all'esecuzione di lavori in economia;
 - v) ogni altro servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività comunali.

Possono altresì essere eseguiti in economia i seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, categoria numero 27, "Altri servizi", del D.Lgs. 163/2006:

- a) nolo, affitto, o altra forma di prestito contro corrispettivo di beni ed attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- b) locazioni di immobili, aree e locali a breve o medio termine, comunque per periodi non superiori a un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di servizi dei competenti uffici, e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- c) servizi pubblici per l'erogazione dell'energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge (illuminazione pubblica comunale);
- d) servizi tecnici, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 23 del presente regolamento;
- e) servizi riguardanti la gestione dell'illuminazione pubblica comunale;
- f) servizi riguardanti la gestione delle opere stradali, manufatti e infrastrutture, la gestione della segnaletica stradale e della sicurezza del traffico in generale;
- g) servizi riguardanti il soccorso e la protezione civile;
- h) servizi riguardanti la gestione dei cimiteri;
- i) contratti di somministrazione di lavoro;
- j) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione.

B - Tipologie di forniture

- a) arredi e attrezzature per uffici, strutture comunali e per edifici scolastici, elettrodomestici, hardware, software, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa, mezzi audiovisivi e relativo materiale tecnico, impianti radioelettrici, impianti telefonici, apparecchi per la telefonia fissa e mobile, ricambi ed accessori;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di veicoli, automezzi e macchine operatrici, di materiali di ricambio ed accessori, spese per le autofficine ed autorimesse;
- f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- h) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al

volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

- i) combustibile per il riscaldamento di immobili, fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto;
- j) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi, acquisto di medicinali e materiali sanitari, accertamenti igienici e sanitari;
- k) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- l) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi;
- m) inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- n) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- o) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- p) acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso, nonché forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali;
- q) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- r) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- s) acquisto di materiale per le elezioni e i referendum;
- t) acquisto di materiali e attrezzature per la sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- u) forniture previste nei quadri economici di progetto tra le somme a disposizione, ma escluse dall'appalto;
- v) forniture complementari all'esecuzione di lavori in economia;
- w) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività comunali

2. Il ricorso all'acquisizione di servizi e forniture è altresì consentito, in conformità all'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, nelle seguenti ipotesi:

- 1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 3. prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Per ciascun affidamento in economia è nominato un Responsabile del Procedimento, che

svolge le funzioni di cui all'art.10 del D.Lgs. 163/2006.

2. In caso di mancata nomina, è considerato Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio che effettua l'acquisizione.

Art. 7

Determinazione a contrattare

1. L'avvio della procedura per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture è disposto con determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente.
2. Nella stessa determinazione viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio.
3. Per importi fino ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, per lavori, e fino ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa, per servizi e forniture, la determinazione di cui al primo comma può anche coincidere con quella di impegno della spesa.

Art. 8

Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento vi provvede con il personale dipendente e, ove necessario, richiede l'assunzione di personale straordinario o di personale assunto mediante ricorso a forme di lavoro flessibile.
2. Il Responsabile del Procedimento provvede, altresì, all'acquisto dei materiali e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi e delle attrezzature occorrenti.
3. I materiali, le attrezzature, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 9

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione di lavori di importo superiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, e fino ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa, e per l'acquisizione di servizi e forniture di importo superiore ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa, e fino ad € 206.000,00 I.V.A. esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. La scelta del contraente ha luogo mediante gara informale alla quale gli operatori economici sono invitati con apposita lettera di invito.
3. Nella lettera di invito sono specificati l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie richieste, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente.
4. Il termine per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.
5. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 I.V.A. esclusa;
 - b) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00 I.V.A. esclusa;
 - c) in caso di motivata urgenza, non imputabile all'Amministrazione;
 - d) in caso di specialità del servizio o della fornitura.

Art. 10
Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni, la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione e con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa, qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 11
Requisiti degli affidatari

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta di contraente.
2. Per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento avverrà previa qualificazione da eseguirsi mediante produzione da parte della ditta affidataria, o acquisizione da parte del Comune, di certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato in corso di validità, da cui risulti l'assenza di stato di fallimento o di altre procedure concorsuali e i settori di attività dell'impresa, di cui almeno uno deve coincidere o essere perlomeno analogo all'oggetto del contratto di cottimo. Il Responsabile del Procedimento valuta, a sua insindacabile giudizio, se sussista o meno l'analogia tra il settore di attività delle ditte affidatarie e l'oggetto del contratto.
3. Per quanto riguarda le forniture ed i servizi, il Responsabile del Procedimento potrà di volta in volta individuare i requisiti di qualificazione delle imprese affidatarie, in relazione alla natura ed alla tipologia dei singoli contratti.
4. Prima della stipulazione dei contratti di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del Procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di antimafia.

Art. 12
Formazione di elenchi ufficiali

1. E' in facoltà del Responsabile del Procedimento utilizzare elenchi ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.
2. In tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 13
Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia sono, di norma,

esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, salvo diversa decisione del Responsabile del Procedimento.

2. I soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in economia sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, salvo diversa decisione del Responsabile del Procedimento.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 14 Forma del contratto

1. I contratti per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, di importo non superiore ad € 25.000,00 I.V.A. esclusa, assumono la forma di lettera commerciale.
2. I contratti per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, di importo compreso tra € 25.000, I.V.A. esclusa, ed € 40.000,00 I.V.A. esclusa, sono stipulati a mezzo di scrittura privata.
3. I contratti per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, di importo superiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, sono stipulati in forma pubblica amministrativa.
4. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle forniture;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le forniture a misura;
 - c) l'importo degli interventi affidati a corpo;
 - d) le modalità e le condizioni di esecuzione;
 - e) il termine per l'ultimazione dei lavori;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le penalità in caso di ritardo;
 - h) la possibilità di risolvere il contratto in danno, in caso di inadempimento.
5. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente.

Art. 15 Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili per tipologia al contratto in essere, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito di preventivi di spesa, recanti il termine di

validità degli stessi che costituiscono vincolo per l'affidatario.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 16 **Contabilità dei lavori in economia**

1. Per lavori in economia di importo superiore ad € 25.000,00 I.V.A. esclusa, il direttore dei lavori ha l'obbligo di tenere:
 - a) per lavori in amministrazione diretta:
 - liste settimanali per la manodopera impiegata, per le provviste in fornitura e per i noli a cui si è fatto ricorso;
 - rendiconto mensile delle spese, con allegata documentazione (liste, fatture quietanzate, note delle spese minute, ecc.);
 - rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del Procedimento;
 - b) per lavori a cottimo:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - stati d'avanzamento;
 - certificati di pagamento;
 - rendiconto finale della spesa complessiva, controfirmato dal Responsabile del Procedimento.
2. Per lavori di importo non superiore ad € 25.000,00 I.V.A. esclusa, si prescinde dalla compilazione dei predetti documenti contabili, ed in tal caso il direttore dei lavori è tenuto esclusivamente ad apporre sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice e/o fornitrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o le forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali.
3. Qualora la contabilità sia tenuta con strumenti informatici, non è necessaria la preventiva vidimazione del registro di contabilità.

Art. 17 **Perizia di variante o suppletiva**

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia, si verifichi la necessità di eseguire lavori o forniture per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora si verifichi la necessità di eseguire lavori non previsti o maggiori lavori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 18 **Liquidazione delle spese in economia**

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta, sia quelle effettuate con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate con atto del Responsabile del Servizio competente con le modalità stabilite dall'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori, dei servizi e/o delle forniture e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

4. Sulla base delle spese in economia liquidate con le modalità soprariportate, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 19 Inadempimenti

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi in economia, il Responsabile del Servizio provvede all'applicazione delle penali stabilite nella lettera di invito e/o nell'atto di cottimo.
2. Qualora l'inadempimento delle obbligazioni sia tale da compromettere l'interesse pubblico, il Responsabile del Servizio, previa formale diffida ad adempiere entro un termine prefissato, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 Certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta, gli acquisti di materiali e i noli necessari per l'esecuzione dei lavori si intendono regolarmente eseguiti con l'apposizione del visto del direttore dei lavori e la relativa liquidazione della spesa indicata in fattura.
2. Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, la regolare esecuzione viene attestata mediante la redazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.
3. Per i lavori affidati a trattativa diretta, di importo inferiore ad € 25.000,00 I.V.A. esclusa, considerata la modesta entità degli stessi ed il carattere fiduciario dell'affidamento, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
4. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione al fine di consentire la liquidazione della spesa.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 21 Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale deve essere compilato dal Responsabile del Servizio o da un tecnico all'uopo incaricato e trasmesso, con allegata una perizia estimativa, alla Giunta Comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione ad eseguire i lavori.

Art. 22 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, causate dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre l'immediata esecuzione di lavori, servizi o forniture, entro i limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'esecuzione di lavori, servizi o forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Servizio o da un tecnico da questi incaricato.
3. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla Stazione appaltante.

4. Le motivazioni dello stato di somma urgenza devono risultare da un apposito verbale compilato dal Responsabile del Servizio o da un tecnico da questi incaricato, nel quale dovranno essere indicate le cause che lo hanno determinato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
5. Tale verbale, unitamente ad una perizia sommaria di spesa, deve essere trasmesso entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, alla Giunta Comunale che provvederà alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, a pena di decadenza, entro 30 (*trenta*) giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, per dare immediatamente corso all'esecuzione di lavori ed opere, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, può disporre nella medesima ordinanza che l'acquisizione delle prestazioni e l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere la situazione di emergenza avvenga anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 23 **Servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse, di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 163/2006;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti, di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del D.Lgs. 163/2006;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
 - d) i servizi complementari alle attività di progettazione, quali rilievi, misurazioni, sondaggi, indagini e relazioni, verifiche e prove sulle opere e sugli impianti, collaudi, consulenze, perizie, frazionamenti, accatastamenti, volture catastali, piani particellari d'esproprio;
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica.
2. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore ad € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile del Procedimento.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad € 20.000 e inferiore ad € 100.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno successivo l'affidamento, mediante affissione all'albo pretorio ed eventuale pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore ad € 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del D.Lgs. 163/2006.
7. I soggetti affidatari di incarichi di progettazione devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 24 **Alienazione di beni mobili ed immobili di valore limitato**

1. Per le alienazioni di beni mobili di valore unitario inferiore ad € 10.000,00 si può procedere a trattativa privata, prescindendo dalle formalità dell'asta pubblica, previo avviso da pubblicare

all'albo pretorio comunale, di norma per almeno 15 giorni, e con le altre forme di pubblicità ritenute opportune. Saranno applicate le modalità procedurali del presente regolamento, per quanto compatibili.

2. Analogamente si provvede per l'alienazione di beni immobili per un valore unitario inferiore ad € 20.000,00 risultante da perizia di stima.
3. Per l'ipotesi prevista al comma 1 del presente articolo si procede previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 25

Locazione di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente

1. Per le locazioni di beni mobili di proprietà dell'Ente di importo non superiore ad € 10.000,00 annui, si può procedere a trattativa privata, osservando la disciplina di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. Analogamente, si procede per le locazioni di beni immobili di proprietà dell'Ente di importo non superiore ad € 20.000,00 annui.
3. Si prescinde da qualsiasi formalità per le locazioni di beni mobili o immobili finalizzate a scopi sociali o di pubblica utilità.
4. Per tutte le predette ipotesi si procede previa deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Disposizioni di coordinamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.
2. Tutti i regolamenti comunali incompatibili con il presente regolamento, devono intendersi, implicitamente, abrogati.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

_